

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 21 luglio 1995.

Importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti.**IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI VETERINARI**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

Vista la direttiva n. 92/65/CEE relativa alle norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva n. 90/425/CEE;

Tenuto conto che l'art. 7, lettera B, della citata direttiva n. 92/65/CEE prevede, con disposizione direttamente applicabile, che gli uccelli corridori (ratiti) siano assoggettati alle norme di cui alla direttiva n. 91/494/CEE relativa a problemi sanitari in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina allevata, alla direttiva n. 90/539/CEE relativa alle norme

di polizia veterinaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova, nonché alla direttiva n. 91/494/CEE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile, attuate nell'ordinamento interno, rispettivamente, con i citati decreti n. 558/1992, n. 559/1992 e n. 587/1993;

Tenuto conto che con decisione n. 94/85/CE, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione europea n. 95/181 del 17 maggio 1995, è stata stabilita la lista dei Paesi terzi dai quali è possibile importare nella Unione europea le carni fresche di cui alla citata direttiva n. 91/494/CEE;

Ritenuto di dover stabilire disposizioni applicabili alle importazioni da Paesi terzi di carni fresche di uccelli corridori detti ratiti;

In applicazione dell'art. 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, è consentita l'importazione di carni fresche di uccelli corridori allevati a condizione che:

a) siano ottenute esclusivamente dalle seguenti specie:

Strutio camelus (struzzo);

Rhea americana (nandù);

Dromiceius novae-hollandiae (emù);

b) provengano esclusivamente dai Paesi terzi inseriti nella lista di cui all'allegato A;

c) siano state ottenute in stabilimenti appositamente riconosciuti dalle competenti autorità del Paese speditore, conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 559/1992, ed autorizzati all'esportazione dal Ministero della sanità;

d) siano accompagnate da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato B e da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato C, redatti da un veterinario ufficiale del Paese speditore;

e) siano spellate.

2. Le carni di cui al comma 1, importate in Italia, non possono formare oggetto di successivo scambio verso il restante territorio comunitario.

Art. 2.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 luglio 1995

Il direttore generale: MARABELLI

Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 282

ALLEGATO A

ELENCO PAESI TERZI DA CUI È AUTORIZZATA L'IMPORTAZIONE DI CARNI FRESCHE DI UCCELLI CORRIDORI (RATITI).

Cod. ISO	Paese	Osservazioni
AR	Argentina	
AT	Austria	
AU	Australia	
BG	Bulgaria	
BR	Brasile	
CA	Canada	
CH	Svizzera	
CL	Cile	
CN	Cina (Rep. popolare)	
CY	Cipro	
CZ	Rep. Ceca	
HU	Ungheria	
HR	Croazia	
IL	Israele	
KR	Corea (Rep. di)	
LI	Lituania	
MG	Madagascar	
MY	Malaysia	Solo Malaysia (occidentale) peninsulare
NA	Namibia	
NO	Norvegia	
NZ	Nuova Zelanda	
PL	Polonia	
RO	Romania	
SI	Slovenia	
SK	Rep. Slovacca	
TH	Tailandia	
TR	Turchia	
US	Usa	
UY	Uruguay	
ZA	Sudafrica	
ZW	Zimbabwe	

ALLEGATO B

CERTIFICATO SANITARIO
relativo alle carni fresche di ratiti (uccelli corridori) allevati (1)

N. (2)

Luogo di spedizione.....
 Ministero.....
 Servizio.....
 Riferimento (2).....

I. Identificazione delle carni.

Carni di.....
 (specie animale)
 Natura dei pezzi.....
 Natura dell'imballaggio.....
 Numero dei pezzi e degli imballaggi.....
 Mese (i) e anno (i) di congelamento.....
 Peso netto.....

II. Provenienza delle carni

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i)
 macello (i) riconosciuto (i).....

Indirizzo (i) e numero (i) di riconoscimento veterinario del (i)
 laboratorio (i) di sezionamento riconosciuto (i).....

Indirizzo (i) e numero (i) del riconoscimento veterinario del (i)
 deposito (i) frigorifero riconosciuto (i)

III. Destinazione delle carni.

Le carni sono spedite da

(luogo di spedizione)

(Paese e luogo di spedizione)

con i seguenti mezzi di trasporto (3).....

Nome ed indirizzo dello spedite

Nome ed indirizzo del destinatario

IV. Attestato.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica:

a) - che le carni di cui sopra,

- che gli imballaggi delle carni di cui sopra,

recano un marchio comprovante:

- che le carni provengono da animali macellati in macelli
riconosciuti;- che dette carni sono state sezionate in un laboratorio di
sezionamento riconosciuto;

b) - che dette carni sono state riconosciute idonee al consumo
umano in seguito ad ispezione veterinaria effettuata conformemente alla
direttiva n. 91/445/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa a
problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e
commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina di allevamento;

c) - che i veicoli o mezzi di trasporto e le condizioni di carico di
questa spedizione sono conformi ai requisiti igienici definiti nella
direttiva n. 91/495/CEE.

Fatto a

il

Bollo (4)

(firma del veterinario ufficiale)

(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(1) Sono carni fresche di ratiti (uccelli corridori) tutte le carni
idonee al consumo umano, di animali delle seguenti specie: *Strutio
camelus* (struzzo), *Rhea americana* (nandù), *Dromiceius novaehollandiae* (emù) allevati, che non abbiano subito alcun trattamento atto
ad assicurarne la conservazione; sono considerate carni fresche le carni
trattate con il freddo, nonché le carni in confezioni sottovuoto o in
atmosfera controllata.

(2) Facoltativo.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di
immatricolazione; per gli aerei, il numero di volo e per le navi il nome ed
eventualmente il numero del contenitore.

(4) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO C

**CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA PER CARNI FRESCHE DI RATITI
(UCCELLI CORRIDORI) ALLEVATI, DESTINATE AL CONSUMO UMANO**

Nota per l'importatore: Il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario; l'originale deve scortare la partita fino al posto di ispezione frontaliero.

1 SPEDITORE (nome e indirizzo completi)	2 CERTIFICATO SANITARIO ORIGINALE N. 2.1 N. del certificato di sanità.
4 DESTINATARIO (nome e indirizzo completi)	3 PAESE D'ORIGINE
8 LUOGO DI CARICO	5 AUTORITÀ COMPETENTE
9 MEZZO DI TRASPORTO (1) 9.1 NUMERO DEL SIGILLO (2)	6 AUTORITÀ COMPETENTE (LOCALE)
10 DESTINAZIONE FINALE	7 INDIRIZZO DELLO/DEGLI STABILIMENTI: 7.1 Macello 7.2 Laboratorio di sezionamento 7.3 Deposito frigorifero (3)
11 NATURA DEI PEZZI	
12 CARATTERISTICHE DELLA PARTITA	13 NUMERO/I DI RICONOSCIMENTO DELLO/DEGLI STABILIMENTO/I: 13.1 Macello 13.2 Lab. di sez. 13.3 dep. frig. (3)
<i>Note:</i> Va fornito un certificato distinto per ogni partita di carni fresche di ratiti	

(1) Indicare il mezzo di trasporto e, a seconda dei casi, il numero di immatricolazione o il nome depositato.

(2) Facoltativo.

(3) Cancellare la dicitura inutile.

ATTESTATO SANITARIO

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/494/CEE, certifica che:

1) Le carni di uccelli corridori sopra descritte sono ottenute da animali allevati che:

a) sono rimasti nel territorio di (4), dalla nascita o vi sono stati importati come pulcini di un giorno;

b) provengono da aziende:

- che non sono state oggetto di divieti per motivi d'ordine sanitario in relazione a malattie aviarie,

- intorno alle quali, per un raggio di 10 km, non si sono manifestati casi di influenza aviaria o malattia di Newcastle per almeno trenta giorni;

c) non sono stati macellati nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione delle malattie aviarie;

d) sono stati/non sono stati (4) vaccinati contro la malattia di Newcastle con vaccini vivi durante i trenta giorni precedenti la macellazione;

e) durante il viaggio verso il macello non hanno avuto contatti con pollame colpito da influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

f) la cui origine è stata accuratamente controllata al momento dell'arrivo al macello mediante confronto tra i documenti di accompagnamento e i numeri di identificazione individuali (anelli, microchips ecc.).

2) Le carni sopradescritte provengono da macelli ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o constatata, di casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle ed attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle per almeno trenta giorni.

Fatto a
Il

Bollo (5)

(firma del veterinario ufficiale)

.....
(nome in lettere maiuscole, qualifica e titolo)

(4) Nome del Paese di origine.

(5) Timbro e firma di colore diverso da quello del testo a stampa.

95A5188